

N. 02658/2018 REG.PROV.COLL.

N. 12047/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 12047 del 2017,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania D'Amato, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Sticchi Damiani in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

"- del giudizio di non idoneità al reclutamento quale Volontario in Ferma

Prefissata Quadriennale (VPF4) nella Marina Militare, reso e comunicato in

data 12.10.2017, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancora ha escluso l'odierno ricorrente dal "Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2017, di 2.030 Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell'Aeronautica Militare", di cui al Decreto Interdirigenziale n. 3 del 9.3.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4[^] Serie Speciale, del 21.3.2017, n. 22, modificato giusta avviso pubblicato in G.U. n. 85 del 7.11.2017, con cui è stato innalzato a 2.042 il numero di risorse da reclutare;

- del "certificato di visita medica" dell'11.10.2017, del "verbale finale del gruppo nr. 5" del 12.10.2017 e della documentazione sanitaria concorsuale trasmessa dall'amministrazione a seguito di istanza d'accesso laddove risulta una percentuale di massa grassa superiore al limite consentito ai fini concorsuali, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di estremi attualmente sconosciuti, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente".

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2222018:

per l'annullamento,

previo accoglimento dell'istanza cautelare,

- della graduatoria finale di merito relativa all'unica immissione nella Marina Militare, nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi, del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2017, di 2.052 VFP4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, indetto con il Decreto Interdirigenziale n. 3 del 9.3.2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4[^] Serie Speciale, del 21.3.2017, n. 22,

modificato giusta avviso pubblicato in G.U. n. 85 del 7.11.2017, con cui è stato innalzato a 2.042 il numero di risorse da reclutare), nella parte in cui non è presente in nominativo del ricorrente, pubblicata con decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare n. 1 del 4.01.2018, pubblicato l'8.01.2018;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al precedente, ancorché di estremi attualmente sconosciuti, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ivi compreso l'"Avviso Incorporazione Unica Immissione Marina Militare 2017", l'"Elenco dei vincitori VFP 4 – UNICA IMMISSIONE 2017 – CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI", nonché tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e, in particolare, il giudizio di non idoneità al reclutamento quale Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale (VPF4) nella Marina Militare, reso e comunicato in data 12.10.2017, con il quale la Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancora ha escluso l'odierno ricorrente dal concorso in oggetto di cui al Decreto Interdirigenziale n. 3 del 9.3.2017, nonché il "certificato di visita medica" dell'11.10.2017, il "verbale finale del gruppo nr. 5" del 12.10.2017 e tutta la documentazione sanitaria concorsuale trasmessa dall'amministrazione a seguito di istanza d'accesso laddove risulta una percentuale di massa grassa superiore al limite consentito ai fini concorsuali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Viste le favorevoli risultanze della verifica disposta con OCI 252/2018 che conferma la misura dell'altezza del ricorrente (183 anziché 181 cm.).

Ritenuto che dalle risultanze della verifica si evince che la misurazione della percentuale di massa grassa BPF effettuata in sede concorsuale risulta inficiata da un errore relativo ad un parametro corporeo - quello relativo all'altezza considerata dalla PA (di quasi 3 cm. inferiore a quella accertata in sede di verifica) - che ha minato l'attendibilità del risultato finale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo di censura del difetto di istruttoria e che conseguente l'atto impugnato debba essere annullato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione che, in esecuzione della presente decisione, è tenuta a rinnovare gli accertamenti in contestazione;

Sussistono giusti motivi, vista la particolarità della controversia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio e del compenso richiesto dall'organo verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente FF, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

Paola Patatini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.